

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

I^a COMMISSIONE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

47° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 LUGLIO 1975

Presidenza del Presidente **TESAURO**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Modifiche alla legge 3 aprile 1958, n. 460, sullo stato giuridico e sul sistema di avanzamento a sottufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (2116):

PRESIDENTE	Pag. 527, 529, 530 e <i>passim</i>
DE MATTEIS	529
GERMANO	529, 533
LANFRÈ	529
LEPRE	530
MURMURA, <i>relatore alla Commissione</i> . . .	527
SCARDACCIONE, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>	530, 533

La seduta ha inizio alle ore 11,40.

TREU, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifiche alla legge 3 aprile 1958, n. 460, sullo stato giuridico e sul sistema di avanzamento a sottufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (2116)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 3 aprile 1958, n. 460, sullo stato giuridico e sul sistema di avanzamento a sottufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

Invito il senatore Murmura a riferire sul disegno di legge.

MURMURA, *relatore alla Commissione.* L'opportuna introduzione del nuovo sistema di avanzamento ad appuntato del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (il cosiddetto ruolo aperto dopo 14 anni di servizio) ha causato in questo grado un notevole

1^a COMMISSIONE

47° RESOCONTO STEN. (24 luglio 1975)

ie afflusso di personale, molte volte in giovane età, in condizione di aspirare all'ulteriore miglioramento della propria carriera attraverso l'ingresso tra i sottufficiali. Basti pensare che su circa 15.000 appuntati in servizio nel 1974, soltanto 202 su tremila partecipanti allo scrutinio hanno potuto ottenere la promozione a vice brigadiere, essendo disponibili in organico soltanto 2020 posti; mentre nel 1975, essendovi in organico la ridotta disponibilità di 910 posti, soltanto 91 appuntati hanno la possibilità di arrivare al grado di vice brigadiere e nel 1976, ove la normativa attuale non venga modificata, si può pensare a non più di 180-190 posti.

Questa situazione, che può benissimo paragonarsi ad un collo molto ristretto di una bottiglia o di un fiasco alla base assai ampio, nascente dalla legge n. 460 del 1958 (articolo 76), comporta la rinuncia di molti a partecipare al concorso per esami ed a quello d'idoneità, l'espletamento di questi in maniera assai rigorosa e certo eccessiva rispetto alle nuove incombenze dei vice brigadieri e, quindi, molte volte la disaffezione e la sfiducia di tutti i promossi per anzianità dopo 14 anni di servizio, tenendo presente che al concorso per esami previsto dalla legge vigente per i nove decimi dei posti disponibili si può partecipare con solo tre anni di servizio, mentre per quanti sono in possesso del titolo di studio di primo grado, o addirittura di quello di secondo grado, detto periodo è ulteriormente ridotto. Gli esami d'idoneità, invece, sono limitati ad un decimo della disponibilità dei posti in organico.

Da tutto questo insieme di fatti negativi e dall'esigenza di porvi rimedio nasce il disegno di legge n. 2116, che oggi è al nostro esame in sede deliberante. Il Governo lo ha presentato con l'intento di consentire lo sviluppo di carriera in maniera più congrua e più funzionale: si opera, infatti, una redistribuzione delle percentuali, con una notevole possibilità per i migliori di partecipare a diverse e variamente strutturate selezioni.

Il 50 per cento dei posti disponibili, cioè i cinque decimi invece che i nove decimi, viene riservato al concorso per esami, col requisito di tre anni di servizio, eccetera, come det-

to in precedenza. L'altra metà dei posti è assegnata per i due decimi con l'esame d'idoneità, disciplinato dall'articolo 2, modificandosi il sistema vigente nel senso che le prove non sono più orali ma esclusivamente scritte e possono riguardare, a scelta del candidato, sia i servizi di istituto (come disponevano le precedenti norme), sia la motorizzazione ed i servizi tecnici, e ciò appunto per adeguarsi alle diverse provenienze di coloro che possono partecipare a questi concorsi; per altri due decimi, con scrutinio a scelta, i cui criteri (quattro anni di anzianità nel grado di appuntato, mancanza di punizioni nell'ultimo biennio, qualifica « superiore alla media », possesso dei requisiti previsti dall'articolo 75 della legge n. 460 del 1958) sono stabiliti nell'articolo 3 del disegno di legge oggi in discussione; per il residuo decimo dei posti, con scrutinio per anzianità congiunta al merito, secondo le modalità indicate dall'articolo 4 del disegno di legge: cinque anni di anzianità nel grado di appuntato, qualifica non inferiore alla media nel quadriennio immediatamente precedente, mancanza di punizioni di rigore nel precedente biennio, sussistenza dei requisiti fisici, morali, culturali e professionali previsti dall'articolo 76 della predetta legge, più volte richiamata. Per questo scrutinio la promozione è per altro subordinata ad un corso di aggiornamento della durata di almeno tre mesi, che deve dare favorevole risultato per ogni candidato.

Per questi ultimi due tipi di scrutinio, cioè per quelli a scelta e per anzianità congiunta al merito, la competenza è riservata ad una commissione di avanzamento, la cui composizione (direttore di divisione delle Forze armate di polizia presso il Ministero dell'interno, un questore, un maggiore generale della pubblica sicurezza, un funzionario civile, un ufficiale superiore del Corpo delle guardie di Pubblica sicurezza) offre sufficienti garanzie di serietà e di obiettività di valutazione e di giudizio.

Con l'ultimo articolo del provvedimento si determinano le nuove modalità di approvazione delle graduatorie da parte del Ministro,

1^a COMMISSIONE

47° RESOCONTO STEN. (24 luglio 1975)

anche in relazione ai nuovi sistemi di promozione introdotti coi precedenti articoli.

Con questi nuovi criteri, onorevoli colleghi, non solo viene superato l'attuale sistema di avanzamento, obsoleto e non più rispondente alle esigenze di servizio ed alle giuste prospettive di una migliore carriera degli appuntati e delle guardie di pubblica sicurezza, ma neanche si squilibrano le carriere degli altri corpi di polizia, i cui sistemi di avanzamento rispondono alle esigenze e non suscitano, nè hanno suscitato, riserve, difficoltà o censure.

Sulla base di questa molto succinta relazione io chiedo che questo provvedimento, che viene incontro ad esigenze assai avvertite soprattutto nei gradi più bassi della Pubblica sicurezza, venga approvato dalla Commissione per dare la possibilità di indire nuovi concorsi e di applicare i nuovi sistemi di avanzamento per il 1976, esprimendo il rammarico che questo non possa aver luogo anche per il 1975, atteso che tutte le modalità che vengono introdotte con questo provvedimento non consentono un'applicazione immediata.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

G E R M A N O . Noi siamo d'accordo su questo disegno di legge, ma vogliamo per altro cogliere l'occasione per fare alcune osservazioni. È da rilevare in primo luogo che dal Ministero dell'interno in questi ultimi tempi è stata predisposta tutta una serie di « legghine »: una riguardante l'arruolamento, un'altra le trasferte, un'altra ancora le ore di straordinario, eccetera. Perchè non fare un provvedimento completo, che ci permetta di esaminare e comprendere tutte le situazioni? Col modo di procedere attuale, invece, sicuramente arriveranno ancora altre « legghine ».

Una seconda questione che desidero richiamare è che in genere, mentre si risolve un problema, se ne aprono degli altri. Io ho ascoltato con attenzione il collega Murmura ed ho anche apprezzato molti passi della sua relazione, ma la parte finale — in cui dice che il provvedimento non crea discrepanze col personale di altri Corpi — mi lascia piut-

tosto dubbioso; ritengo infatti che per le guardie forestali e per le guardie carcerarie sicuramente l'avanzamento non sarà uguale, per cui ci troveremo prossimamente a dover discutere analoghi provvedimenti per gli altri Corpi, mentre se si fosse fatto un provvedimento complessivo, affrontando i problemi nel loro insieme senza creare discrepanze, tutto si sarebbe potuto risolvere più facilmente e in modo più giusto.

Ritengo che il Ministro dell'interno dovrebbe proprio riflettere su questi aspetti e cercare di portare in futuro al nostro esame dei disegni di legge globali, più completi e organici; in tal modo si potrà discutere forse più ampiamente, in più sedute, dando però una soluzione a tutte le questioni.

L A N F R È . Io lamento — l'ho già fatto in Assemblea e lo ripeto anche qui — questo modo di procedere per quel che riguarda la presentazione di provvedimenti del genere. L'onorevole Ministro, sia in Commissione che in Assemblea, ha assicurato che il problema della ristrutturazione del regolamento di tutte le forze di polizia è allo studio, ma non vorrei che a forza di studiare si lascino passare decenni.

Quando si presentano provvedimenti pur così monchi come quello oggi in discussione, è difficile dare voto contrario perchè si riconosce che sono provvedimenti anche giusti; ma non si deve continuare su questa strada. Quindi, noi voteremo a favore del disegno di legge, ma con tutte le riserve, che peraltro abbiamo già espresso altre volte. Noi non mettiamo certo in dubbio le assicurazioni dateci dall'onorevole Ministro, ma vorremmo che si concretizzassero in qualcosa di preciso nel più breve tempo possibile.

D E M A T T E I S . Il Gruppo socialista è favorevole a questo provvedimento, pur dovendo rilevare che con esso si apre una breccia della quale dobbiamo tener conto. Come ha detto il collega Germano, che mi ha preceduto, questo provvedimento noi ce lo ritroveremo dinanzi, poichè ci sono delle situazioni più o meno analoghe i cui interessati reclameranno lo stesso trattamento. Noi non possiamo creare disparità tra i carabi-

nieri, gli agenti di custodia, le guardie forestali e così via, cioè tra i Corpi dove più o meno sussiste la medesima situazione.

Che il provvedimento risponda ad esigenze di servizio e di giustizia nei confronti di questi graduati che aspirano ad essere poi sottufficiali della Pubblica sicurezza non vi è alcun dubbio e perciò il Gruppo socialista è favorevole e dà il suo assenso; però la nostra Commissione deve rimanere impegnata all'approvazione nel momento in cui saranno presentati altri provvedimenti simili (che certamente ci perverranno perchè questo non rimarrà isolato), per evitare che ci siano disparità di trattamento per i graduati appartenenti ad altri Corpi delle forze dell'ordine.

L E P R E . Per integrare quanto ha detto il collega De Matteis, desidero rilevare che il Ministero dell'interno, raccogliendo le istanze del personale della Pubblica sicurezza, ha disposto il presente provvedimento, che è giusto e va senz'altro approvato, come hanno sottolineato gli altri colleghi intervenuti nella discussione; ma il problema, a mio avviso, è un altro: è quello di vedere se c'è la possibilità — quando si tratta di provvedimenti di questo tipo, che interessano non soltanto il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ma anche i carabinieri, che dipendono dal Ministero della difesa; le guardie forestali, che dipendono dal Ministero dell'agricoltura e in gran parte anche dalle Regioni; le guardie carcerarie, che dipendono dal Ministero di grazia e giustizia; le guardie di finanza, che dipendono dal Ministero delle finanze — di fare un provvedimento organico, espresso collegialmente dal Consiglio dei ministri e con delega ad un Ministro e con il concerto di tutti gli altri Ministri interessati. Questa mi pare possa essere la raccomandazione da farsi, che per altro rispecchia le preoccupazioni espresse dagli altri colleghi.

S C A R D A C C I O N E , sottosegretario di Stato per l'interno. Desidero dare assicurazione agli onorevoli senatori che presso il Ministero dell'interno è stato già predisposto un disegno di legge di ristrutturazione delle forze di polizia: c'è solo la difficoltà di

collegarlo con la situazione del personale degli altri Corpi; e il Ministro per la riforma burocratica si sta occupando appunto di questo aspetto per fissare un orientamento unico e per pervenire alla formulazione di norme a carattere generale.

Capita sovente per altro che, nell'attesa di un provvedimento più organico, a sopportare i maggiori disagi siano le categorie più umili, che non possono essere trascurate. Infatti a settembre, alla ripresa dei lavori parlamentari, io tornerò a pregarvi di fermare la vostra benevola attenzione su un altro problema del genere, quello dei famigli: sono 1.600 persone che lavorano nelle caserme e vengono pagate con un salario di 84-90 mila lire al mese; e non sappiamo come fare, non avendo al momento alcuno strumento, per intervenire in loro favore. Forse dovremo ricorrere ad un sotterfugio per poter dare loro qualcosa a ferragosto.

Quindi, nell'attesa di portare avanti un provvedimento di carattere generale, cerchiamo di venire incontro alle esigenze dei più deboli. Ecco perchè alle volte noi ci esponiamo anche alla critica di non essere organici, di non vedere il problema in maniera globale: lo facciamo perchè premono interessi di categoria che vanno salvaguardati, migliorando la situazione degli interessati.

Gli appuntati della Pubblica sicurezza sono l'ossatura delle forze di polizia: girano o montano la guardia di notte, dappertutto; stanno sui marciapiedi per la vita intera. Con questo provvedimento, dando loro l'occasione di eccedere al grado superiore con un esame, li incoraggiamo pure a eseguire meglio il loro lavoro. Ecco perchè l'abbiamo presentato, pur avendo il Ministro dato assicurazioni — ed io stesso ve ne do ancora oggi, ringraziandovi intanto per il voto favorevole già preannunciato — che il disegno di legge organico è in via di preparazione. Ma se nel frattempo verranno presentati provvedimenti parziali per altri gruppi di dipendenti che si trovano nella stessa situazione degli appuntati del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, gli onorevoli senatori della Commissione son certo che li esamineranno con

la stessa obiettività, poichè si tratta di correggere una situazione di ingiustizia che danneggia coloro che fanno parte delle strutture stesse dello Stato. Quindi, non è che vogliamo portare avanti un metodo disorganico di legiferare, ma è lo stato di necessità che ci induce a correggere quelle situazioni che siano oggetto di un trattamento spequato rispetto alle esigenze della vita di oggi.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 76 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente:

« Il conferimento del grado di vicebrigadiere ha luogo:

1) per cinque decimi dei posti disponibili alla data del bando mediante concorso per esami, al quale possono partecipare gli appuntati e le guardie in possesso dei requisiti di cui agli articoli 78 e 79 ed a seguito di esito favorevole del corso di allievi sottufficiali;

2) per due decimi dei posti mediante esame di idoneità, al quale possono partecipare gli appuntati con almeno tre anni di anzianità di grado e in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 87;

3) per due decimi dei posti mediante scrutinio a scelta degli appuntati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 88-bis;

4) per un decimo dei posti mediante scrutinio ad anzianità congiunta al merito degli appuntati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 88-ter.

I posti non coperti ai sensi del precedente numero 1) sono riportati in aumento proporzionalmente a quelli da conferire con i sistemi di cui ai numeri 2), 3) e 4); i posti non coperti ai sensi del numero 2) sono riportati in aumento in parti uguali a quelli da confe-

rire a scelta o per anzianità congiunta al merito.

Le frazioni di posti eventualmente derivanti dalle ripartizioni effettuate ai sensi dei commi precedenti vengono computate per intero ed i posti attribuiti secondo il seguente ordine di preferenza: concorso per esami, esami di idoneità, scrutinio a scelta ».

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 88 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente:

« L'esame di idoneità consiste in una prova scritta di carattere pratico attinente ai servizi di istituto, alla motorizzazione ed ai servizi tecnici, a scelta del candidato.

Ai candidati deve essere data comunicazione per la presentazione alla prova scritta almeno quindici giorni prima di quello in cui detta prova avrà luogo.

Sono dichiarati idonei coloro i quali nella prova di esame conseguono una votazione non inferiore a trenta cinquantiesimi.

A parità di voti ha la precedenza il più anziano in ruolo.

Il giudizio sulla idoneità e la formazione della graduatoria sono demandati ad una commissione giudicatrice composta ai sensi dell'articolo 113 ».

(È approvato).

Art. 3.

Dopo l'articolo 88 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è inserito il seguente:

« Art. 88-bis. — Il numero degli appuntati da valutare per l'avanzamento a scelta al grado di vice brigadiere è determinato in misura pari ad otto volte i posti riservati alla scelta ai sensi dell'articolo 76.

Allo scrutinio sono ammessi, secondo l'ordine di ruolo, gli appuntati con almeno quattro anni di anzianità di grado ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 75, i quali, nel quinquennio che precede la data dello scrutinio non abbiano conseguito qualifiche

inferiori a quelle di « superiore alla media » e, nel biennio anteriore alla data predetta, non abbiano riportato punizione di rigore od altra più grave.

Il giudizio sull'avanzamento è espresso dalla Commissione di cui all'articolo 112 che, previa particolareggiata determinazione dei criteri di massima, compila la graduatoria di merito mediante l'attribuzione da parte di ogni componente, per ognuna delle seguenti categorie di titoli, di un punteggio contenuto entro il limite indicato a fianco delle categorie stesse:

1) anzianità di servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e nel grado rivestito: punti 30;

2) qualità fisiche, morali e di carattere: punti 30;

3) cultura generale e professionale: punti 20;

4) qualità professionali dimostrate durante la carriera: punti 40;

5) benemerienze di servizio e di guerra: punti 30.

Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per cinque ed il quoziente, calcolato al centesimo, costituisce il punteggio di merito attribuito all'appuntato dalla Commissione per la formazione della graduatoria ».

(È approvato).

Art. 4.

Dopo l'articolo 88 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è inserito il seguente:

« Art. 88-ter. — All'avanzamento ad anzianità congiunta al merito al grado di vice brigadiere sono ammessi gli appuntati con almeno cinque anni di anzianità di grado ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 75, i quali, nel quadriennio che precede la data dello scrutinio, non abbiano conseguito qua-

lifiche inferiori a « nella media » e, nel biennio anteriore alla data predetta, non abbiano riportato punizione di rigore o altra più grave.

Il giudizio di idoneità è formulato dalla Commissione di avanzamento di cui all'articolo 112.

La promozione al grado di vice brigadiere è subordinata all'esito favorevole di un corso di aggiornamento di durata non inferiore a tre mesi, da frequentare dopo il giudizio di idoneità di cui al comma precedente.

Le modalità per l'espletamento del corso di aggiornamento sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Gli appuntati che abbiano frequentato, a seguito di scrutinio favorevole, per due volte con esito negativo il corso di aggiornamento non possono essere più scrutinati per la promozione ad anzianità congiunta al merito ».

(È approvato).

Art. 5.

L'articolo 89 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro, riconosciuta la regolarità dei procedimenti, approva con proprio decreto le graduatorie di merito di cui agli articoli 88 e 88-bis e l'elenco degli idonei, secondo l'ordine di ruolo, di cui all'articolo 88-ter.

La nomina conseguente all'esame di idoneità e le promozioni attribuite per scrutinio a scelta e per scrutinio ad anzianità congiunta al merito sono conferite nell'ordine di graduatoria con decorrenza dalla data del decreto e, in ogni caso, non anteriore alla data del decreto di cui all'ultimo comma dell'articolo 86.

I vice brigadieri nominati ai sensi dell'articolo 86 precedono in ruolo i nominati per esame di idoneità i quali, a loro volta, precedono i promossi a scelta. Questi ultimi precedono nel ruolo i promossi per anzianità congiunta al merito ».

(È approvato).

1^a COMMISSIONE

47° RESOCONTO STEN. (24 luglio 1975)

Comunico alla Commissione che il senatore Murrura ha presentato il seguente ordine del giorno:

La 1^a Commissione del Senato,

esprimendo il proprio consenso al disegno di legge n. 2116, avente per oggetto modifiche ai sistemi di avanzamento a sottufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza,

invita il Governo ad inquadrare in una visione organica le norme per tutti i Corpi di polizia, al fine di evitare possibili discrasie normative ed economiche.

SCARDACCIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Accolgo l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno, accolto dal Governo come raccomandazione.

(È approvato).

GERMANÒ. Dichiaro, a nome del Gruppo liberale, che voterò a favore del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazioni di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
Dott. FRANCO BATTOCCHIO